

**XXXV Congresso Nazionale Forense****MOZIONE****L'UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI****VISTO**

- Lo schema di Decreto Legislativo del 28/07/22 recante attuazione alla legge 26 novembre 2021 n. 206, con delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, nonché misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, e in materia di esecuzione forzata;

- l'oggetto dei temi congressuali e, in particolare, i punti 1 e 2 su una Avvocatura Protagonista della tutela dei diritti, nonché sull'aspetto economico delle riforme in programma;

ESAMINATE IN PARTICOLARE

- le sezioni relative agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

CONSIDERATO

-a) che detti strumenti debbano rappresentare e garantire per il Cittadino una libera scelta, sia dal punto di vista sostanziale che formale;

-b) che la norma delegata, nel modificare l'Art. 17 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, dettato in tema di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali", prevede:

- comma 2: *"Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura."*

- comma 3: *"Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000,00 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente."*

-c) che lo Schema di Decreto Legislativo 28.7.2022, nel modificare l'Art. 20 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 prevede, sempre in materia di mediazione, crediti di imposta in favore delle parti, così come segue:

"1. Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento."

2. I crediti d'imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le

persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.

3. E' riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto".

(Seguono incentivi per gli Organismi)

- che lo Schema di Decreto Legislativo 28.7.2022 non prevede né per la procedura di negoziazione assistita né per l'arbitrato alcuna esenzione da imposte indirette (bollo, tassa, registro, etc), e lascia inalterata la disciplina di cui ad D.M. 23.12.2015 (attribuzione di un "Credito di imposta nei procedimenti di negoziazione assistita", qualora definita con l'Accordo delle parti, "commisurato, secondo criterio di proporzionalità, al compenso corrisposto all'Avvocato, fino alla concorrenza massima di 250,00 euro", importo, quindi, inferiore a quello che si prevede di introdurre in caso di esito positivo del procedimento di mediazione);

- che la disparità di trattamento fiscale della procedura di mediazione rispetto a quella di negoziazione assistita e dell'arbitrato lede il diritto di scelta del Cittadino, nonché il ruolo dell'Avvocatura, che deve essere protagonista della tutela dei diritti, anche nella scelta appunto dello strumento della negoziazione assistita per il quale, allo stato, non è previsto analogo vantaggio economico, rispetto alla mediazione;

- che la -condivisibile- volontà del Legislatore di incentivare il ricorso all'arbitrato va supportata con analoghe misure di defiscalizzazione, nonché con la previsione del beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, previsto per la mediazione e dal Decreto 28/07/22 anche per la negoziazione, ma non per l'arbitrato

Tutto ciò considerato

RITIENE OPPORTUNO

- che il Decreto sia integrato, nella sezione dedicata allo strumento della negoziazione assistita, prevedendo: a) la esenzione *"di tutti gli atti, documenti e provvedimenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura"*; b) che *"il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000,00 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente"*; c) la modifica del D.M. 23.12.2015, sì da riconoscere alle parti, in caso di successo della negoziazione assistita, il beneficio di crediti d'imposta di misura analoga a quelli indicati per la mediazione.

All'uopo sottolinea che solo in tal modo è consentito alle Parti e ai loro Avvocati di poter scegliere, nella sostanza e nella forma, lo strumento di soluzione della controversia che più ritengono opportuno e confacente al singolo caso, mantenendo fermi analoghi vantaggi fiscali, tali da incentivare la utilizzazione di tali misure alternative di risoluzione delle controversie.

Che similmente, quanto al procedimento arbitrale, sia prevista: a) la esenzione *"di tutti gli atti, documenti e provvedimenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura"*; b) *"la esenzione del lodo arbitrale dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000,00 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente"*; c) la attribuzione di un Credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di arbitrato nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento,

d) la previsione del beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato, così come introdotto anche per la Negoziazione Assistita.

E pertanto

CHIEDE

- che il CNF, coadiuvato dalle Associazioni Maggiormente Rappresentative, si attivi affinché gli organi preposti provvedano ad integrare il Decreto, parificando in termini di esenzioni, di sgravi fiscali e benefici, alla normativa della Mediazione quelle della Negoziazione Assistita e dell'Arbitrato.

Roma, lì 6/09/2022

Avv. Antonio de Notaristefani di Vastogirardi